

Relazione

in merito alla quantificazione del fondo decentrato del personale di comparto per

le annualità 2017 e 2018 del Comune di Valle Castellana

(a seguito di incarico conferito con D.D. n.323 del 23/10/2018)

1) OGGETTO E FINALITÀ DELL'INCARICO

Il sottoscritto SIMONE SALVI, nato a Giulianova (TE) il 28/12/1974, è stato incaricato dal Comune di Valle Castellana, con Determinazione Dirigenziale n.323 del 23/10/2018 al fine di esprimere un parere in merito alla in merito alla quantificazione del fondo decentrato del personale di comparto per le annualità 2017 e 2018 del Comune di Valle Castellana.

2) DOCUMENTAZIONE ESAMINATA

Per poter svolgere compiutamente l'incarico, è stata esaminata, tra l'altro, la seguente documentazione:

- Deliberazione di Giunta Comunale di recepimento di verbali redatti dalla delegazione trattante relativo a diverse annualità;
- Relazione di Revisione al Rendiconto per diverse annualità
- Conto Annuale presenti su piattaforma SICO (in particolare tabella 15) riferita a diverse annualità;
- Determinazione n.n.349/2014 di Costituzione del fondo delle risorse decentrate "produttività" relativa all'anno 2014;
- Parere dell'Organo di Revisione all'ipotesi di accordo annuale relativo alle modalità di costituzione ed utilizzo del Fondo risorse decentrate "produttività" anno 2014 e la compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio;
- Trattamento economico in godimento per alcune unità di personale cessato

3) **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

3.1 Premessa

La normativa riferimento in tema costituzione del fondo per le **risorse decentrate** per gli Enti Locali è complessa.

In particolare, occorre distinguere tra annualità 2017 ed annualità 2018 anche in considerazione della sottoscrizione del CCNL 21/5/2018 che incide sulla determinazione del fondo decentrato relativo proprio all'anno 2018.

3.2 Costituzione del fondo decentrato 2017

Ai fini della costituzione del **fondo decentrato 2017**, occorre richiamare, tra l'altro, la seguente normativa, di legge e di contratto:

- **Art.23, commi 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo n.75/2017** che prevede che:”1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione. 2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza

della spesa, **a decorrere dal 1° gennaio 2017**, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016**. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016. 3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.”

- **Art.31 CCNL 22.1.2004 – Disciplina delle “risorse decentrate”**, che prevede tra l’altro che:” *1. Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito citate come: risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli enti, con effetto dal 31.12.2003 ed a valere per l’anno 2004, secondo le modalità definite dal presente articolo. 2. Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell’anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall’art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in **un unico importo** che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4, art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall’incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell’1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L’importo è*

suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche. 3. Le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000, art. 32, comma 6, del presente CCNL...omissis..."

3.3 Costituzione del fondo decentrato 2018

Ai fini della costituzione del **fondo decentrato 2018**, occorre richiamare, oltre al richiamato art.23 del D.Lgs. n.75/2017, anche la seguente normativa prevista dal CCNL del 21/5/2018:

- **Art.67 - Fondo risorse decentrate: costituzione**, che prevede tra l'altro che:"1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, **come certificate dal collegio dei revisori**, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20%

del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi...omissis...;"

3.4 Il Controllo dell'Organo di Revisione

Come indicato dal MEF nella Circolare Vademecum per la revisione amministrativo-contabile negli Enti Pubblici (Aprile 2017), i controlli sulla contrattazione integrativa rappresentano un altro campo nel quale il Collegio dei revisori è chiamato ad intervenire in modo obbligatorio (Cfr. Paragrafo 7.3). *"Nella sua funzione di controllo, il Collegio è tenuto infatti a verificare:*

- *la corretta quantificazione del fondo per il trattamento accessorio (la costituzione del fondo, in genere, non è materia di contrattazione in senso tecnico, ma di atto unilaterale dell'amministrazione);*
- *la completa copertura in bilancio dei costi derivanti dalla contrattazione integrativa;*
- *la conformità dei contenuti delle clausole contrattuali con le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali e dalle leggi che sono intervenute in materia."*

Al riguardo si rinvia anche a quanto riportato nell'art.40 del Decreto Legislativo n.165/2001.

3.5 La procedura della contrattazione decentrata integrativa

Occorre inoltre evidenziare che l'attuale sistema di norme di legge e di contratto, prevede una serie di seguenti passaggi procedurali necessari ai fini della sottoscrizione del Fondo Decentrato Integrativo da parte degli Enti

Locali. Di seguito si riportano, tra l'altro, i passaggi individuati dall'ARAN, con il documento del Marzo 2013, integrati con recenti disposizioni di norme intervenute:

- Elaborazione della proposta di costituzione del Fondo Decentrato Integrativo da parte dell'Ente;
- Certificazione della proposta di costituzione del Fondo Decentrato Integrativo da parte dell'Ente da parte dell'Organo di Revisione (Emissione parere);
- Adozione della determinazione del fondo decentrato integrativo dell'Anno di riferimento;
- Nomina delegazione di parte pubblica (Atto di Giunta);
- Direttive dell'organo politico (Elaborazione ed approvazione delle linee di indirizzo);
- Prima convocazione per l'avvio del negoziato;
- Svolgimento delle trattative;
- Firma dell'Ipotesi di contratto decentrato integrativo
- Elaborazione della Relazione illustrativa e Tecnico-Finanziaria ed invio della documentazione all'organo di revisione;
- Verifica della compatibilità degli oneri finanziari da parte dell'organo di revisione (Emissione parere);
- Esame dell'organo di direzione politica (Approvazione ipotesi da parte della Giunta);
- Sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo;
- Adempimenti successivi alla sottoscrizione definitiva (pubblicazione sul sito internet + invio ARAN-CNEL);

4) OPERAZIONI ESEGUITE DAL CONSULENTE PER VERIFICARE QUANTO RICHIESTO NEL QUESITO

4.1 Considerazioni sul lavoro svolto

Per le finalità previste per il presente incarico sono state svolte, tra l'altro, le seguenti attività.

- sono state acquisite le Relazione di Revisione ai Conti Consuntivi, con particolare riferimento al paragrafo relativo al personale e riferito alla contrattazione decentrata;
- sono stati consultati i dati relativi ai Conti Annuali con particolare riferimento alla tabella 15;
- sono state acquisite informazioni in merito alle modalità di cessazione del personale cessato;
- sono state acquisite informazioni in merito al trattamento economico in godimento da parte di alcuni dipendenti cessati (Retribuzione Individuale di Anzianità, Assegni ad Personam, etc...);
- sono state acquisite informazioni in merito ad alcuni verbali delle delegazioni trattanti;
- sono state acquisite informazioni in merito agli atti di costituzione dei fondi decentrati (in particolare, Determinazione n.n.349/2014 di Costituzione del fondo delle risorse decentrate "produttività" relativa all'anno 2014);
- sono state acquisite informazioni in merito al parere espresso dall'organo di revisione sull'atto di costituzione dei fondi decentrati (in particolare, Parere dell'Organo di Revisione all'ipotesi di accordo annuale relativo alle modalità di costituzione ed utilizzo del Fondo risorse decentrate "produttività" anno 2014 e la compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio);

Si evidenzia che dall'attività svolta è stato possibile rilevare che l'ultima certificazione (disponibile) del collegio dei revisori alla costituzione del fondo decentrato è riferita all'anno 2014.

Non sono state svolte attività di verifica riferite a periodi antecedenti tale annualità ovvero riferite a poste che per norme di legge e/o di contratto transitano al di fuori del fondo decentrato integrativo.

4.2 Altre considerazioni sul lavoro svolto

Occorre infine osservare che durante l'esecuzione del presente lavoro sono emerse delle criticità. Se ne riportano le principali riferite ad alcune annualità:

- assenza di determinazione di costituzione del fondo decentrato;
- assenza della certificazione dell'organo di revisione sulla determinazione di costituzione del fondo e sull'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo;
- assenza nei documenti relativi ai CCDI di riferimenti alle riduzioni dei fondi decentrati, previste dalla normativa vigente (es. art.9, comma 2-bis del DL 78/2010);
- assenza di riconciliazione tra le informazioni inserite all'interno del Conto Annuale (Tabella 15 e Scheda Informativa “, Sici) e gli atti dell'Ente relativi alla contrattazione decentrata;
- assenza di cedolini paga riferiti ad alcuni dipendenti cessati antecedentemente al 2009;

Per quanto sopra, l'assenza di alcune informazioni come sopra specificato può avere un effetto diretto e/o indiretto sul risultato del presente lavoro.

5) RISULTATI DELLA VERIFICA DEI DATI RACCOLTI

Sulla base delle attività sopra indicate è emerso quanto segue.

5.1 Andamento della spesa riferita ai fondi decentrati come certificato dall'organo di Revisione Contabile

Nella tabella sotto riportata viene indicato l'andamento della spesa riferita al fondo decentrato del salario accessorio del personale per il periodo 2010/2014 (**destinazione del fondo**), come evidenziata dall'organo di revisione nella propria Relazione al Rendiconto.

Destinazione delle risorse decentrate	2010	2011	2012	2013	2014
Risorse Stabili	20.500,00	20.282,23	8.700,00	7.500,00	7.500,00
Risorse Variabili	18.091,83	18.091,83	16.300,00	16.359,41	17.500,00
Totale Risorse Decentrate	38.591,83	38.374,06	25.000,00	23.859,41	25.000,00

Tale dato risulta coerente con quanto indicato per il medesimo periodo all'interno della **tabella 15 del Conto Annuale** quali risorse del fondo (al netto della quota relativa agli incentivi per la progettazione interna), come emerge dalla tabella che segue:

Conto Annuale	2010	2011	2012	2013	2014
Risorse Stabili	21.291,00	21.291,00	19.514,00	19.514,00	19.514,00
Risorse Variabili	17.301,00	17.301,00	6.725,00	10.078,00	5.486,00
Totale Risorse Decentrate	38.592,00	38.592,00	26.239,00	29.592,00	25.000,00
<i>meno:</i>					
Quota relativa agli incentivi per progettazione interna	-	-	(1.725,00)	(5.078,00)	(372,00)
Totale Risorse Decentrate	38.592,00	38.592,00	24.514,00	24.514,00	24.628,00

Dall'analisi sopra riportata emerge una riduzione del fondo decentrato decrescente in maniera significativa **da Euro 38.591,83 al 2010 ad Euro 25.000,00 al 2014**.

Si osserva che non sono emerse evidenze documentali riferite alla determinazione ed allo scomputo del valore dei fondi ai sensi dell'art.9, comma 2-bis del D.L. n.78/2010.

Nella tabella che segue viene riportato il valore di riduzione dei fondi 2011-2014 rispetto al valore 2010:

	2010	2011	2012	2013	2014
Fondo decentrato	38.592,00	38.592,00	24.514,00	24.514,00	24.628,00
Riduzione rispetto al 2010 (valore)	-	-	(14.078,00)	(14.078,00)	(13.964,00)
Riduzione rispetto al 2010 (percentuale)		-	-36,5%	-36,5%	-36,2%

Come specificato nella tabella 15 del conto annuale, tale riduzione risulta essere principalmente ascrivibile al valore attribuito alle Posizioni Organizzative che sono state inserite fino alle annualità 2010-2011 all'interno delle risorse decentrate. A decorrere dall'anno 2012, dall'analisi del fondo decentrato presente nella tabella 15 del Conto Annuale, non risultano tra le voci di destinazione del fondo decentrato quelle riferite alla Posizione Organizzativa che gravano sul bilancio.

5.2 Fondo decentrato relativo all'anno 2014

Dall'analisi condotta e dalle informazioni acquisite dall'Ente , è emerso che l'ultimo contratto decentrato certificato dall'organo di revisione è riferito all'anno 2014.

Si è ritenuto pertanto opportuno, partire dalla consistenza del fondo decentrato del personale di comparto riferito a tale annualità 2014, che viene di seguito riportata:

FONDO DECENTRATO 2014	2014
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ART.31 C. 2 CCNL 02-05)	14.365
CCNL 22/1/04 ART. 32, C.1 (0,62%)	1.364
CCNL22/1/04 ART.32, C.7(0,20%)	440
CCNL 22/1/04 ART. 32, C.2 (0,50%)	1.100
INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	1.145
INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	1.100
TOTALE RISORSE STABILI	19.514

RISORSE VARIABILI	
SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE	114
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE (ART. 92 CC. 5-6 D.LGS. 163/06)	372
NUOVI SERVIZI O RIORG. (ART. 15 C. 5 - P.VARIAB. CCNL 98-01)	4.000
ALTRE RISORSE (RISORSE VARIABILI)	1.000
TOTALE RISORSE VARIABILI	5.486
TOTALE FONDO DECENTRATO 2014	25.000

Dalla lettura del parere dell'Organo di Revisione, non emerge alcun elemento di criticità in relazione alla consistenza del citato fondo decentrato, in riferimento al quale, il revisore si è espresso nei termini che seguono:”
parere favorevole all'ipotesi di accordo annuale relativo alle modalità di costituzione ed utilizzo del Fondo risorse decentrate “produttività” anno 2014 e la compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio”.

Tuttavia occorre evidenziare i seguenti aspetti:

- dalla documentazione esaminata non emergono elementi riferiti alla riduzione del fondo ai sensi dell'art.9, comma 2-bis del D.L. N.78/2010;
- dalla documentazione esaminata e riferita alla consistenza del fondo dell'anno 2010 non emergono risorse di parte stabile a titolo di RIA e Assegno ad personam del personale cessato fino a tale data ai sensi dell'art.4, comma 2 del CCNL 5/10/2001.

Mancata riduzione del fondo art.9, comma 2-bis DL 78/2010

Con riferimento al primo punto, ovvero alla **riduzione del fondo** ai sensi dell'art.9, comma 2-bis del DL N.78/2010, si evidenzia quanto segue.

Applicando la percentuale di riduzione del personale in servizio nel periodo 2010-2014 al fondo decentrato 2010 rispetto al fondo 2014 emerge che quest'ultimo pare essere sovrastimato di **Euro 1.992,67**, come emerge dal seguente calcolo:

	2010
Fondo decentrato	38.592,00
<i>meno:</i>	
Posizioni Organizzative	- 10.000,00
Fondo decentrato (netto P.O.)	28.592,00
Riduzione personale 2014-2010 (percentuale)	-20,83%
Riduzione personale 2014-2010 (valore)	- 5.956,67
Fondo decentrato 2014	22.635,33
Fondo decentrato 2014 approvato	25.000,00
<i>meno:</i>	
Incentivi per la progettazione interna	-372,00
Fondo decentrato 2014 soggetto al limite	24.628,00
Ecceденza Fondo decentrato 2014 (netto P.O.)	- 1.992,67

Mancato stanziamento RIA e Assegno ad personam del personale cessato (art.4, comma 2 del CCNL 5/10/2001)

Con riferimento, invece al mancato stanziamento delle risorse di parte stabile a titolo di RIA e Assegno ad personam del personale cessato fino al 2010 ai sensi dell'art.4, comma 2 del CCNL 5/10/2001 si evidenzia che è stato possibile acquisire la documentazione relativa al seguente personale cessato nel corso del periodo 2009-2010 (*non sono invece disponibili i dati relativi al personale cessato antecedente al 2009, con specifico riferimento alle voci stipendiali*).

Dipendente	Ria	Ad Personam	Totale	Totale x 13
GRAMENZI-DOMENICO	121,17	-	121,17	1.575,21
GIGLI-BRUNO	43,59	-	43,59	566,67
			Totale	2.141,88

Dalla tabella sopra indicata, emerge che il mancato stanziamento di risorse all'interno del fondo decentrato 2010 ammonta ad **Euro 2.141,88.**

Per quanto sopra, emerge una differenza netta positiva pari ad **Euro 149,21.**

Tenuto conto di quanto sopra, ovvero delle differenze in positivo ed in negativo del citato fondo decentrato 2014, si è provveduto a ricalcolare il fondo decentrato 2014, nei termini che seguono:

FONDO DECENTRATO 2014	2014
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ART.31 C. 2 CCNL 02-05)	14.365
CCNL 22/1/04 ART. 32, C.1 (0,62%)	1.364
CCNL22/1/04 ART.32, C.7(0,20%)	440
CCNL 22/1/04 ART. 32, C.2 (0,50%)	1.100
INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	1.145
INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	1.100
TOTALE RISORSE STABILI	19.514
RISORSE VARIABILI	
SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE	114
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE (ART. 92 CC. 5-6 D.LGS. 163/06)	372
NUOVI SERVIZI O RIORG. (ART. 15 C. 5 - P.VARIAB. CCNL 98-01)	4.000
ALTRE RISORSE (RISORSE VARIABILI)	1.000
TOTALE RISORSE VARIABILI	5.486
TOTALE FONDO DECENTRATO 2014 APPROVATO	25.000
RIA E AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 01)	2.141,88
RIDUZIONE ART.9, C.2-BIS DL 78/2010	-1,992,67
TOTALE FONDO DECENTRATO 2014 (RIDETERMINATO)	25.149,21

Per quanto sopra, il valore del fondo decentrato del 2014 approvato dal Comune di Valle Castellana pari ad **Euro 25.000,00** e certificato dall'Organo di Revisione **è prossimo al valore del fondo ricalcolato.**

5.3 Andamento del personale nel periodo considerato 2014-2018

Nel corso del periodo 2014-2018, dalle informazioni acquisite è emerso il seguente andamento del personale:

	2014	2015	2016	2017	2018
Personale 1/1	10,00	9,00	9,00	8,00	7,00
Personale 31/12	9,00	9,00	8,00	7,00	6,00
Semisomma	9,50	9,00	8,50	7,50	6,50

Rispetto alla consistenza media di personale in essere per l'anno 2014, la struttura della dotazione organica di personale vigente al 2017 ha pertanto subito una riduzione pari al 3 unità passando da un valore medio pari a 9,5 unità del 2014 ad un valore medio pari a 6,5 unità del 2018.

Partendo dal fondo relativo all'anno 2014 come certificato dall'organo di revisione occorre evidenziare alcuni riferimenti a norme di legge che hanno disciplinato la dinamica dei fondi nel periodo 2014-2018.

In particolare, oltre a quanto riportato al paragrafo 3.2 e 3.3 rispettivamente con riferimento alle annualità 2017 e 2018 risulta necessario evidenziare il dettato normativo per il periodo 2015-2016, in riferimento al quale:

- **l'articolo 9, comma 2-bis, del DL n.78/2010** convertito con la Legge n.122/2010 e ss.mm.ii. prevede che *“A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. **A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo**”;*

- **l'art. 1, comma 236 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208** prevede che: *“nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, **a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.**”*

Da quanto sopra emerge quanto segue:

- per l'anno 2015 occorrerà applicare la stessa decurtazione del fondo decentrato applicata al Fondo 2014 ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010;
- per l'anno 2016 occorrerà applicare la decurtazione prevista per l'anno 2015 oltre che provvedere alla riduzione in funzione del personale in servizio ai sensi dell'art. 1, comma 236 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (rispetto al personale medio 2015).

In applicazione delle disposizioni normative sopra evidenziate, occorre pertanto determinare la riduzione da apportare ai fondi 2015 e 2016.

In particolare, la riduzione da apportare al fondo 2015 sarà uguale al fondo 2014, ovvero pari ad Euro 1.992,67, mentre, per l'anno 2016, occorre applicare la riduzione nei termini che seguono.

Riduzione del personale in servizio 2015-2016:

Anno 2015	
Personale in servizio al 1/1	9

Personale in servizio al 31/12	9
Semisomma Personale anno 2015	9,00
Anno 2016	
Personale in servizio al 1/1	9
Personale in servizio al 31/12	8
Semisomma Personale anno 2016	8,50
Riduzione 2016-2015	
Variazione media 2015-2016 (valore)	- 0,50
Variazione media 2015-2016 (percentuale)	-5,56%

Da quanto sopra, al fine di determinare il limite da utilizzare ai fini del computo del fondo per il salario accessorio 2016, occorre tenere conto della riduzione pari al 5,56% in funzione del personale cessato e tenuto conto che non risultano evidenze in merito al personale assumibile rintracciabile nei documenti di programmazione dell'Ente per detta annualità.

Fondo decentrato relativo all'anno 2016:

Dalle informazioni acquisite dall'Ente, con riferimento **all'annualità 2016** non sono presenti atti di costituzione del relativo fondo decentrato.

Risulta tuttavia disponibile copia del verbale di concertazione dell'8/2/2017 tra la parte pubblica, le OOSS e la RSU dal quale emerge, con riferimento al fondo decentrato integrativo per l'annualità 2016, la ripartizione di risorse complessivamente pari ad **Euro 21.684,46**.

Tale ammontare risulta comunque inferiore alla quota destinata per le annualità 2014 (Euro 25.000,00) e 2015 (Euro 24.000,00).

Con riferimento **all'annualità 2015** da utilizzare ai fini della determinazione del limite per la costituzione del fondo 2016 (secondo la richiamata normativa), si evidenzia che, dalle informazioni acquisite dall'Ente, non sono presenti atti di costituzione del relativo fondo decentrato.

Risulta tuttavia disponibile copia del verbale di concertazione del 9/12/2015 tra la parte pubblica, le OOSS e la RSU dal quale emerge, con riferimento al fondo decentrato integrativo per l'annualità 2015, la ripartizione di risorse complessivamente pari ad **Euro 24.000,00**. Non emergono elementi riferiti a voci escluse dai limiti alla crescita dei fondi (es. incentivi per la progettazione interna).

Si ritiene, pertanto, che l'ammontare approvato dall'Ente, pari ad Euro 24.000,00, in assenza di altri elementi, sia il punto di partenza ai fini della determinazione del limite al fondo 2016. Tale ammontare, a parere dello scrivente, deve tuttavia essere ricalcolato nei termini che seguono, al fine di tenere conto (analogamente a quanto visto per il fondo 2014):

- riduzione del fondo ai sensi dell'art.9, comma 2-bis del DL. 78/2010;
- incremento per tenere conto della rita e degli assegni ad personam del personale cessato (Art.4, C.2, CCNL 2000-01);
- della riduzione del personale dal 2015 al 2016 del 5,56%:

Fondo decentrato 2015 (limite)	24.000
Rita e Ad Personam personale cessato	2.141,88
Riduzione art.9, comma .2-Bis DL 78/2010	-1,992,67
Fondo decentrato 2015 (ricalcolato)	24.149,21
Riduzione personale 2015-2016 (percentuale)	-5,56%
Riduzione personale 2015-2016 (valore)	-1.341,62
Fondo decentrato 2016 (limite)	22.807,59
Fondo decentrato 2016 approvato	21.684,46
<i>meno:</i>	
Incentivi per la progettazione interna	-

Fondo decentrato 2016 approvato e soggetto al limite	21.684,46
---	------------------

Come indicato nella tabella che precede, il fondo decentrato 2016 approvato dal Comune di Valle Castellana in sede decentrata, come da verbale di concertazione dell'8/2/2017, è **pari ad Euro 21.684,46.**

Tale valore, a parere dello scrivente, dai ricalcoli effettuati, rispetta pertanto il limite indicato nella normativa sopra richiamata.

5.4 Il Fondo decentrato integrativo 2017

Si evidenzia che, con riferimento a tale annualità non è disponibile alcuna determina di costituzione e/o di destinazione del fondo decentrato.

Normativa di riferimento

Ai fini della determinazione del fondo decentrato 2017 occorre richiamare la normativa indicata al precedente paragrafo 3.2, ovvero, l'**art.23, commi 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo n.75/2017** che prevede che:”1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione. 2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza

della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato...omissis...”

Il Fondo Decentrato Integrativo dell'Anno 2017

Per la determinazione del fondo decentrato integrativo dell'anno 2017, occorre tenere conto, tra l'altro, del fondo 2016 (come analizzato nei precedenti paragrafi) ed in particolare dei relativi limiti ai sensi della richiamata normativa.

Si evidenzia che, sulla base delle informazioni acquisite, l'ammontare del fondo 2016 non presenta voci escluse dalla normativa di limitazione della crescita dei fondi del salario accessorio e pertanto, detto ammontare costituisce il relativo limite per la costituzione del fondo decentrato 2017.

Ai fini della costituzione del fondo decentrato 2017, tenuto conto delle informazioni acquisite dall'Ente:

- si prevedono le stesse **risorse stabili** di costituzione previste per il fondo certificato dall'organo di revisione per l'annualità 2014 a cui si aggiungono quelle previste ai sensi dell'art.4, comma 2 del CCNL 2000-01 (Ria ed Personam del personale cessato);
- non si prevedono **risorse variabili** considerata l'assenza di informazioni e di specifiche previsioni in tal senso.

Nella tabella che segue viene riportata la relativa tabella di calcolo .

FONDO DECENTRATO	2017
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ART.31 C. 2 CCNL 02-05)	14.365
CCNL 22/1/04 ART. 32, C.1 (0,62%)	1.364
CCNL22/1/04 ART.32, C.7(0,20%)	440
CCNL 22/1/04 ART. 32, C.2 (0,50%)	1.100
INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	1.145
INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	1.100
RIA E AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 01)	2.142
TOTALE RISORSE STABILI	21.656
RISORSE VARIABILI	
SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE	-
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE (ART. 92 CC. 5-6 D.LGS. 163/06)	-
ALTRE RISORSE (RISORSE VARIABILI)	-
TOTALE RISORSE VARIABILI	-
TOTALE FONDO DECENTRATO	21.656
RIDUZIONE ART.23, DLGS 75/2017 ⁽¹⁾	-
TOTALE FONDO DECENTRATO 2017 (RIDETERMINATO)	21.656

(1) Non occorre effettuare alcuna variazione in quanto il fondo 2017 è inferiore al limite del fondo 2016 come sopra evidenziato

Ai fini del completamento della procedura relativa al Contratto Decentrato Integrativo per l'anno 2017, l'Ente è pertanto chiamato a provvedere:

- alla elaborazione della proposta di costituzione del fondo decentrato 2017 e delle linee di indirizzo da parte dell'Organo di Governo dell'Ente;
- alla certificazione di detta proposta da parte dell'organo di revisione in accordo con quanto previsto dalla Circolare del MEF (Vademecum per la revisione amministrativo-contabile negli Enti Pubblici - Aprile 2017), che prevede, tra l'altro, che *“Nella sua funzione di controllo, il Collegio è tenuto infatti a verificare: la corretta quantificazione del fondo per il trattamento accessorio ;*
- alla sottoscrizione dell'ipotesi CCDI 2017 con le OOSS e la RSU;
- all'invio di detta ipotesi con le relazione tecnica ed illustrativa all'organo di revisione per il relativo parere;

-
- all'approvazione dell'ipotesi da parte dell'organo di governo
 - alla sottoscrizione definitiva del CCDI con le OOSS e la RSU;
 - all'invio telematico di tali documenti all'ARAN CNEL.

Per quanto concerne la **destinazione** delle risorse previste nel Contratto Decentrato 2017, occorre evidenziare che le stesse devono essere prioritariamente utilizzate a finanziamento degli istituti **stabili** del 2017, ad esempio:

- Indennità di comparto
- Fondo per progressioni economiche

La destinazione della residua parte dovrà essere destinata agli altri istituti previsti dal CCNL / CCDI secondo le regole e nei limiti stabiliti dalla Contrattazione Collettiva Nazionale.

Si evidenzia inoltre che, in accordo con la normativa contrattuale e di legge, non tutte le risorse del fondo decentrato 2017 potranno essere liquidate. Un esempio è infatti rappresentato dalle risorse previste dall'art.32, comma 7 del CCNL22/1/04 riferito al finanziamento delle alte professionalità, qualora l'Ente non abbia provveduto alla loro istituzione (Euro 440).

5.5 Determinazione del Fondo decentrato 2018

Normativa di riferimento

Come indicato nei paragrafi che precedono, ai fini della costituzione del **fondo decentrato 2018**, occorre richiamare, oltre all'art.23 del D.Lgs. n.75/2017, anche la seguente normativa prevista dal CCNL del 21/5/2018:

- **art.67 - Fondo risorse decentrate: costituzione**, che prevede tra l'altro che:"1. *A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi...omissis...."*

Unico Importo Consolidato (art.67, comma 1 del CCNL 21/5/2018)

Partendo dal fondo decentrato 2017, come evidenziato paragrafi che precedono (ed una volta che lo stesso sarà certificato, come richiesto dal CCNL), ai fini della quantificazione del fondo decentrato del personale di comparto

del Comune di Valle Castellana per l'anno 2018, occorre procedere alla quantificazione dell'Importo Unico Consolidato.

FONDO DECENTRATO	2018
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ART.31 C. 2 CCNL 02-05)	14.365
CCNL 22/1/04 ART. 32, C.1 (0,62%)	1.364
CCNL22/1/04 ART.32, C.7(0,20%)	440
CCNL 22/1/04 ART. 32, C.2 (0,50%)	1.100
INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	1.145
INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	1.100
RIA E AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 01)	2.142
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (ART. 67 C.1, CCNL 2016-18)	21.656

Per quanto sopra, l'unico importo consolidato del Fondo decentrato 2018 ai sensi dell'art.67, comma 1 del CCNL 21/5/2018 ammonta ad **Euro 21.656**.

Le altre voci del Fondo decentrato integrativo 2018

Le altre voci da contemplare ai fini della costituzione del fondo decentrato 2018 sono riferite:

- **Parte stabile**
 - o Ria ed assegni ad personam personale cessato – **Parte stabile** (art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 2016-18 - Importo riferito all'intero anno relativo alla cessazione);
 - o Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art.64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (art.67, comma 2, lett.b) del CCNL 21/5/2018);
- **Parte variabile**

- Ria ed assegni ad personam personale cessato – **Parte variabile** (ART. 67 C.3 lett. d) CCNL 2016-18: - Importo riferito alle mensilità residue relative all'anno di cessazione);
- Altre eventuali **risorse variabili** previste dal CCNL o da norme di Legge (es. Incentivi per funzioni tecniche).

Con riferimento alla determinazione dell'incremento del fondo 2018 a titolo di **Ria ed assegni ad personam del personale cessato**, si evidenzia che, dalle informazioni assunte dall'Ente, risulta il seguente personale cessato nel 2017-2018:

Dipendente	Anno di cessazione	Ria	Totale	Totale x 13	Frazione anno
ROMANDINI-ANNA MARIA	Cessato nel 2018	45,37	45,37	589,81	442,36
PAOLANTI VINCENZO	Cessato nel 2017	74,97	74,97	974,61	

Come indicato nella precedente tabella, emerge quanto segue:

- il valore di incremento del fondo 2018 a titolo di Ria e assegno ad personam del personale cessato – parte stabile - ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 2016-18, ammonta ad **Euro 974,61**;
- il valore di incremento del fondo 2018 a titolo di Ria e assegno ad personam del personale cessato – parte variabile - ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. d) CCNL 2016-18, ammonta ad **Euro 442,36**;

Con riferimento, invece, alla determinazione dell'incremento del fondo 2018 ai sensi dell'art.67, comma 2, lett.b) del CCNL 21/5/2018 (incrementi delle PEO in funzione dell'incremento dei CCNL) si evidenzia che, dalle informazioni assunte dall'Ente, risultano le seguenti progressioni economiche orizzontali in essere nell'anno 2018:

N.	matr.	nominativo	Categoria
1	51	VOLPINI-VINCENZINA	A3 ACCESSO A1
2	53	CIPRIANI-DOMENICO	A3 ACCESSO A1
3	54	MUCCI-SILVANA	B3 ACCESSO B1

4	56	CAMPONI-GABRIELLA	B3 ACCESSO B1
5	58	CAMPONI-ANNA MARIA	B2 ACCESSO B1
6	59	CAMPONI-GIUSEPPINA	B2 ACCESSO B1

L'art.67, comma 2, lett.b del CCN 21/5/2018 prevede che l'unico importo consolidato indicato in precedenza, è stabilmente incrementato "di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data";

L'impatto dell'incremento del CCNL del 21/5/2018 sulle Progressioni Economiche Orizzontali, rispetto al precedente CCNL, viene descritto nella tabella che segue, dalla quale emerge un valore complessivo pari ad **Euro 180,44**

N	CATEGORIA	CCNL 2009	CCNL 2018	DIFFERENZE	DIFFERENZE CON 13IMA	TOTALE DIFFERENZE
A		B	C	D=C-B	E=D/12*13	F=ExA
2	B3	18.229,92	19.063,80	833,88	903,37	1.806,74
2	B2	17.531,61	18.333,93	802,32	869,18	1.738,36
2	A3	16.884,36	17.656,56	772,20	836,55	1.673,10
TOTALE					5.218,20	

N	CATEGORIA	CCNL 2009	CCNL 2018	DIFFERENZE	DIFFERENZE CON 13IMA	TOTALE DIFFERENZE
A		B	C	D=C-B	E=D/12*13	F=ExA
2	B1	17.244,71	18.034,07	789,36	855,14	1.710,28
2	B1	17.244,71	18.034,07	789,36	855,14	1.710,28
2	A1	16.314,57	17.060,97	746,40	808,60	1.617,20
TOTALE					5.037,76	

N.	CATEGORIA	CCNL 2009	CCNL 2018	DIFFERENZE	DIFFERENZE CON 13IMA	TOTALE DIFFERENZE
----	-----------	-----------	-----------	------------	----------------------	-------------------

A		B	C	D=C-B	E=D/12*13	F=ExA
2	B3-B1	985,21	1.029,73	44,52	48,23	96,46
2	B2-B1	286,90	299,86	12,96	14,04	28,08
2	A3-A1	569,79	595,59	25,80	27,95	55,90
					TOTALE	180,44

La Deliberazione n.19/2018 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, ha chiarito che **“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”**.

Pertanto, l’importo di **Euro 180,44** (art.67, comma 2, lett.b del CCN 21/5/2018) rappresenta una voce di fondo **“esclusa”** dal calcolo della decurtazione ai sensi dell’art.23, comma 2 del D.Lgs. n.75/2017.

La costituzione del Fondo 2018 al lordo delle riduzioni

Per quanto indicato nei precedenti paragrafi, pertanto, riepiloghiamo nella seguente tabella la costituzione del fondo decentrato del personale dipendente 2018 al lordo della riduzione ai sensi della normativa vigente (es. art.23, comma 2 del D.Lgs. n.75/2017):

FONDO DECENTRATO	2018
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ART.31 C. 2 CCNL 02-05)	14.365
CCNL 22/1/04 ART. 32, C.1 (0,62%)	1.364
CCNL22/1/04 ART.32, C.7(0,20%)	440
CCNL 22/1/04 ART. 32, C.2 (0,50%)	1.100
INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	1.145
INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	1.100
RIA E AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 01)	2.142

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (ART. 67 C.1, CCNL 2016-18) (A1)	21.656
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09 (A2)	180
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) (ART. 67 C.3 Lett. c) CCNL 2016-18: IMP. INTERO ANNO SUCCESSIVO A CESSAZIONE) (A3)	975
TOTALE RISORSE STABILI (A=A1+A2+A3)	22.811
IMPORTO UNA TANTUM FRAZIONE RIA PARI ALLE MENSILITA' RESIDUE DOPO CESSAZIONE, ANNO SUCCESS. CESSAZIONE (ART. 67 C.3 Lett.d) CCNL 2016-18)	442
TOTALE RISORSE VARIABILI (B)	442
TOTALE FONDO DECENTRATO 2018 (AL LORDO DELLE RIDUZIONI ART.23, COMMA 2 DEL DLGS. N.75/2017) – (C=A+B)	23.253

Sulla base delle elaborazioni effettuate e delle informazioni ricevute, a parere dello scrivente, l'ammontare complessivo del fondo decentrato 2018 al lordo delle decurtazioni ai sensi della normativa vigente ammonta ad **Euro 23.253.**

Le Riduzioni del fondo decentrato integrativo dell'anno 2018

Per la determinazione della decurtazione ai sensi dell'art.23, comma 2 del D.Lgs. n.75/2017, occorre fare riferimento ai limiti del fondo individuati nei precedenti paragrafi e riportati a seguire:

Fondo decentrato 2015 (limite)	24.000
Ria e Ad Personam personale cessato	2.141,88
Riduzione art.9, comma .2-Bis DL 78/2010	-1,992,67
Fondo decentrato 2015 (ricalcolato)	24.149,21
Riduzione personale 2015-2016 (percentuale)	-5,56%
Riduzione personale 2015-2016 (valore)	-1.341,62
Fondo decentrato 2016 (limite)	22.807,59

Fondo decentrato 2016 approvato	21.684,46
<i>meno:</i>	
Incentivi per la progettazione interna	-
Fondo decentrato 2016 approvato e soggetto al limite	21.684,46

Il limite relativo al fondo del salario accessorio 2016 è pari ad **Euro 21.684,46** senza considerare le Posizioni Organizzative che, come abbiamo detto, transitano fuori dal fondo.

Infatti, il richiamato art.23, comma 2 del Dlgs. N.75/2017 prevede che: **“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”, ovvero Euro 21.684,46.**

Nella seguente tabella vengono indicate le modalità di determinazione della stima della riduzione da applicare al fondo decentrato 2018:

Fondo decentrato 2018 (al lordo delle riduzioni)	23.253,41
<i>meno voci escluse:</i>	
Rideterminazione per incremento stipendio (art.67, comma 2, lett.b del CCN 21/5/2018)	- 180,44
Fondo soggetto al limite	23.072,97
Limite art.23, comma 2 DLgs. N.75/2017	21.684,46
Riduzione da applicare al Fondo decentrato 2018	1.388,51

Per quanto sopra, sulla base delle informazioni acquisite e delle elaborazioni svolte, a parere dello scrivente, l'ammontare della riduzione da applicare al Fondo 2018 ai sensi dell'art.23, comma 2 del D.Lgs. n.75/2017 è pari ad **Euro 1.388,51.**

La costituzione del Fondo 2018 al netto delle riduzioni

Per quanto sopra riportato, sulla base delle informazioni acquisite, delle elaborazioni svolte ed in assenza di risorse variabili aggiuntive, a parere dello scrivente, l'ammontare del Fondo decentrato 2018 (senza considerare le Posizioni organizzative che transitano al di fuori del fondo), ammonta ad **Euro 21.864,90.**

FONDO DECENTRATO	2018
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ART.31 C. 2 CCNL 02-05)	14.365
CCNL 22/1/04 ART. 32, C.1 (0,62%)	1.364
CCNL22/1/04 ART.32, C.7(0,20%)	440
CCNL 22/1/04 ART. 32, C.2 (0,50%)	1.100
INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	1.145
INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	1.100
RIA E AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 01)	2.142
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (ART. 67 C.1, CCNL 2016-18) (A1)	21.656
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09 (A2)	180,44
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) (ART. 67 C.3 Lett. c) CCNL 2016-18: IMP. INTERO ANNO SUCCESSIVO A CESSAZIONE) (A3)	974,61
TOTALE RISORSE STABILI (A=A1+A2+A3)	22.811,05
IMPORTO UNA TANTUM FRAZIONE RIA PARI ALLE MENSILITA' RESIDUE DOPO CESSAZIONE, ANNO SUCCESS. CESSAZIONE (ART. 67 C.3 Lett.d) CCNL 2016-18)	442,36
TOTALE RISORSE VARIABILI (B)	442,36
TOTALE FONDO DECENTRATO 2018 (AL LORDO DELLE RIDUZIONI ART.23, COMMA 2 DEL DLGS. N.75/2017) – (C=A+B)	23.253,41
RIDUZIONI ART.23, COMMA 2 DEL DLGS. N.75/2017	-1.388,51
TOTALE FONDO DECENTRATO 2018 (AL NETTO DELLE RIDUZIONI ART.23, COMMA 2 DEL DLGS. N.75/2017)	21.864,90

Dott. Simone Salvi

Dottore Commercialista | Iscritto all'ODCEC di Teramo al n.742

Revisore Legale dei Conti | Iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti al n.138888

Domicilio Fiscale: Via Fonte Baiano n.52 – 64100 Teramo (TE)

Partita IVA: 02004980674 | C.F. SLVSMN74T28E058L

E-mail: salvi.simone@gmail.com | Pec: simone.salvi@pec.it

6) CONCLUSIONI

Per quanto sopra riportato, tenuto conto delle informazioni acquisite, delle verifiche svolte e di quanto riportato nella presente relazione (anche con riferimento ai paragrafi 3 e 4), fermo restando la verifica da parte dell'Ente degli adempimenti prescritti dalla normativa vigente in tema di adozione e sottoscrizione del contratto decentrato integrativo (paragrafo 4), nonché la verifica relativa alla copertura finanziaria, il risultato del presente lavoro ha consentito di elaborare il presente parere, in relazione al quale, si rinvia,

- a quanto riportato nel **paragrafo 5.4** per il fondo decentrato integrativo **dell'anno 2017;**
- a quanto riportato nel **paragrafo 5.5** per il fondo decentrato integrativo **dell'anno 2018.**

7) UTILIZZO DELLA RELAZIONE

La presente relazione contiene dati soggetti a privacy e può essere utilizzata dall'Ente nei limiti e per le finalità di cui all'incarico conferito con determinazione dirigenziale n.323 del 23/10/2018.

Dott. Simone Salvi

